



Comune di Ascoli Piceno

Medaglia d'oro al valor militare per attività partigiana

Affidamento per 23 mesi con opzione di rinnovo per un ulteriore anno della gestione del centro antiviolenza “Donna con te” servizio interambito ATS 22 Ascoli Piceno (capofila), ATS 21 San Benedetto del Tronto, ATS 23 Unione Comuni Vallata del Tronto, ATS 24 Unione Montana dei Sibillini, mediante Richiesta di Offerta sul Mepa - CIG 8543580141

Capitolato speciale descrittivo e prestazionale

INDICE

1.	Definizioni	3
2.	Disciplina normativa dell'appalto	4
3.	Descrizione del servizio.....	4
4.	Durata	13
5.	Esecuzione in via d'urgenza	13
6.	Valore del contratto	13
6.1.	Forma del contratto	13
7.	Corrispettivi.....	14
8.	Modalità di svolgimento del servizio e tempi di esecuzione del servizio	14
9.	Condizioni dello svolgimento del servizio.	14
10.	Attestazione di regolare esecuzione	15
11.	Fatturazione e pagamenti.....	15
12.	Penali	16
13.	Esecuzione in danno.....	16
14.	Modalità di realizzazione.....	16
15.	Reportistica e monitoraggio	16
16.	Obbligazioni dell'appaltatore	17
17.	Codice di comportamento	17
18.	Obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro	18
19.	Proprietà dei prodotti	18
20.	Brevetti industriali e diritti d'autore.....	18
21.	Obblighi di riservatezza.....	19
22.	Trattamento dei dati	19
23.	Danni, responsabilità e assicurazioni	20
24.	Divieto di cessione del contratto e cessione del credito.....	20
25.	Subappalto	21
26.	Tracciabilità dei flussi finanziari	22
27.	Risoluzione del contratto	22
28.	Recesso	23
29.	Controversie	24

1. Definizioni

Nell'ambito del presente Capitolato si intende per:

Amministrazione/Committente: Comune di Ascoli Piceno –Ambito Territoriale XXII

Fornitore: l'impresa o il raggruppamento di imprese risultato aggiudicatario;

Parti: Fornitore e Amministrazione/Committente;

Servizio: il servizio di gestione del centro antiviolenza "Donna con Te" servizio interambito ATS 22 Ascoli Piceno (capofila), ATS 21 San Benedetto del Tronto, ATS 23 Unione Comuni Vallata del Tronto, ATS 24 Unione Montana dei Sibillini oggetto del Contratto;

Luogo di svolgimento del servizio: territorio della provincia di Ascoli Piceno;

Utenti: donne vittime di violenza fisica, sessuale, psicologica e/o economica, maltrattamenti, molestie e ricatti a sfondo sessuale. Possono rivolgersi al Centro antiviolenza tutte le donne vittime di violenza fisica, sessuale, psicologica e/o economica, maltrattamenti, molestie e ricatti a sfondo sessuale e non, in tutti gli ambiti sociali, a partire da quello familiare;

Ambito Territoriale Sociale XXII Regione Marche: Associazione di Comuni costituita ai sensi dell'art. 19 della legge 328/2000 -Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali- comprendente i comuni di Ascoli Piceno (capofila), Acquasanta Terme, Arquata del Tronto, Folignano, Maltignano, Montegallo, Palmiano, Roccafluvione, Venarotta;

Responsabile del Centro: responsabile operativo individuato dal Fornitore che è referente organizzativo del servizio oggetto del presente appalto e sarà responsabile dello svolgimento dei compiti assegnati ai singoli operatori avrà il compito di tenere i collegamenti con l'ambito territoriale sociale e con i servizi sociali e sociosanitari competenti;

Rete territoriale antiviolenza e "Tavoli di coordinamento locale antiviolenza": organismi di carattere operativo della Rete regionale antiviolenza delle Marche, necessarie/i ed indispensabili per garantire nei diversi territori la comunicazione tra Servizi sociali territoriali, Centri antiviolenza, Case Rifugio, Forze dell'Ordine, Presidii ospedalieri, altri soggetti istituzionali e soggetti qualificati del terzo settore, insieme ad un'adeguata presa in carico e ad un'effettiva protezione delle donne vittime di violenza (fisica, sessuale, psicologica, economica) e di atti persecutori (c.d. "stalking") insieme a quella dei loro figli minori, soprattutto in situazioni di emergenza, nell'ambito di un sistema omogeneo e coordinato di interventi di tutela e di accompagnamento delle donne nei percorsi di uscita dalla violenza, rispettosi delle loro autonome decisioni, avendo particolare attenzione all'integrazione degli interventi di tutela ed accoglienza con le politiche sociali, sanitarie, formative, abitative e del lavoro (DGR Marche n. 221/2017);

Lavoro di rete: ci si riferisce ad azioni volte a promuovere connessioni e sinergie tra risorse formali e informali al fine di realizzare un intervento di aiuto. Nel lavoro di rete l'operatore promuove l'attivazione di nuove reti e agisce a sostegno di quelle già esistenti;

Rete dei servizi territoriali e del terzo settore: sistema in cui molti attori si coordinano per la formulazione e l'implementazione di politiche e interventi. Il disegno dei servizi a rete ha come obiettivo quello di *"ottimizzare le risorse, impedire sovrapposizioni di competenze e*

settorializzazione delle risposte. Nella rete dei servizi l'operatore opera per creare connessioni nel servizio e tra diversi servizi per intervenire su un caso singolo o per attivare nuovi servizi necessari per la comunità;

Gruppo di lavoro è composto da operatrici (assistenti sociali, psicologhe, avvocate, ecc), formate nel contrasto alla violenza di genere. Il gruppo lavora in rete con i servizi socio-sanitari, i tribunali, le forze dell'ordine e le altre istituzioni che tutelano le donne che subiscono violenza, i loro figli e le loro figlie;

Numero verde 1522: Numero di pubblica utilità 1522 è attivo 24 ore su 24 per tutti i giorni dell'anno ed è accessibile dall'intero territorio nazionale gratuitamente, sia da rete fissa che mobile, con un'accoglienza disponibile nelle lingue italiano, inglese, francese, spagnolo e arabo. Le operatrici telefoniche dedicate al servizio forniscono una prima risposta ai bisogni delle vittime di violenza di genere e stalking, offrendo informazioni utili e un orientamento verso i servizi socio-sanitari pubblici e privati presenti sul territorio nazionale.

2. Disciplina normativa dell'appalto

L'appalto è soggetto alle norme e condizioni previste dal D.lgs. n.50/2016 e relativi Decreti/Linee guida di attuazione, dal presente Capitolato Speciale, dal Disciplinare, oltre che, per quanto non regolato dalle clausole e disposizioni suddette, dalle norme del Codice Civile e dalle altre disposizioni di legge nazionali vigenti in materia di contratti di diritto privato, dalle norme nazionali e comunitarie vigenti nella materia oggetto dell'Appalto, nonché dalla documentazione predisposta da Consip per la disciplina del sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione

Nell'esecuzione contrattuale il Fornitore è tenuto a rispettare tutte le disposizioni vigenti in materia anche se emanate successivamente alla partecipazione alla gara.

In caso di conflitto tra le previsioni dei diversi atti di gara, la prevalenza sarà stabilita rispettando la seguente gerarchia

1. Disciplinare di gara;
2. Capitolato Tecnico;

3. Descrizione del servizio

3.1 Oggetto dell'appalto

L'appalto ha per oggetto l'affidamento della gestione del centro antiviolenza "Donna con te", rivolto a donne sole e/o con figli minori, presenti sul territorio della Provincia di Ascoli Piceno, vittime di violenza fisica, psicologica, economica, sessuale, familiare, maltrattamenti, abusi e molestie e ricatti a sfondo sessuale e non, in tutti gli ambiti sociali a partire da quello familiare, stalking. Il servizio è altresì rivolto agli operatori pubblici e del terzo settore impegnati nelle attività di rilevazione precoce di situazioni di maltrattamento e presa in carico degli utenti.

L'obiettivo del Centro, in quanto servizio posto a tutela delle donne vittime di qualsiasi forma di violenza o discriminazione di genere, è quello di garantire non solo risposte immediate di sostegno

legale, sociale, alloggiativo, sanitario, o formativo, secondo le necessità, ma soprattutto sviluppare l'empowerment della donna accolta, inteso come rafforzamento della sua assertività, fondamentale per autodeterminarsi, ripercorrendo il vissuto emotivo correlato al senso di impotenza e fragilità. La cura e l'attenzione che è necessario rivolgere alle donne vittime di violenza si fonda su una condivisione e una solidarietà che deve partire da un ascolto empatico e relazionale.

3.2 Localizzazione dell'intervento e orari di apertura

Il servizio sarà svolto all'interno del territorio della provincia di Ascoli Piceno

Le sedi e gli orari di apertura degli sportelli sono i seguenti:

A) sede San Benedetto del Tronto presso il consultorio familiare (via Manara c/o Consultorio familiare Ospedale Madonna del Soccorso - San Benedetto):

- martedì 14.30>18.30;

- mercoledì e venerdì 9.30>12.30

B) sede ad Ascoli Piceno - Viale M. Federici c/o consultorio familiare palazzina Ex GIL,
lunedì e mercoledì 16.00>19.00

B.1) sede ad Ascoli Piceno - Via S. Serafino da Montegranaro 20 c/o Casa Albergo Ferrucci ;

- giovedì 9.30>12.30;

C) sede a Spinetoli c/o consultorio familiare loc. Pagliare del Tronto Via Manzoni n° 3

- Giovedì 15 >17;

-D) uno sportello "a chiamata" presso una sede messa a disposizione da uno dei Comuni del territorio dell'ATS 24.

Dovranno essere garantite le aperture sopra evidenziate e dovranno essere garantite sostituzioni in caso di impedimento all'apertura per esigenze di servizio connesse all'accompagnamento delle donne presso altri servizi, strutture ferie, etc.

Il gestore dovrà garantire la funzionalità del numero di telefono dedicato attivo H 24, collegato al numero di utilità pubblica 1522.

3.3 Descrizione del servizio

I Centri anti violenza sono strutture in cui sono accolte, a titolo gratuito, le donne maggiorenni con o senza figli/figlie maggiorenni, che hanno subito violenza o che si trovano esposte alla minaccia di ogni forma di violenza, indipendentemente dal luogo di residenza. L'obiettivo primario dei Centri Antiviolenza è fornire assistenza, protezione e consulenza alle donne vittime di violenza, anche in collaborazione con i servizi sociali e sanitari per i quali può rappresentare punto di riferimento per la programmazione e gestione di interventi in situazioni di maltrattamenti.

Il centro garantisce informazioni, orientamento e sostegno anche a ragazze minorenni in conformità alla norma della convenzione di Istanbul per cui "con il termine "donne" sono da intendersi anche le ragazze di meno di 18 anni" (art 3 lett. F)

I centri antiviolenza non sono strutture dedicate alla risoluzione di situazioni emergenziali, a tal fine sono previsti orari di apertura delle sedi e viene garantita una segreteria telefonica.

Il Centro garantisce il rispetto dell'anonimato e della riservatezza della donna.

3.4 Natura e contenuto delle attività minime oggetto d'appalto previste e richieste e requisiti in fase di esecuzione

Il Centro "Donna Con te" garantisce un'apertura di almeno 5 giorni alla settimana, anche attraverso una segreteria telefonica e/o trasferimento di chiamata. Sono previsti di norma periodi di chiusura limitatamente al periodo natalizio ed al mese di agosto, con possibili variazioni in rapporto agli accordi con l'ATS capofila di riferimento per il territorio provinciale.

Anche nel periodo di chiusura il Centro "Donna con Te" deve garantire un numero di telefono dedicato attivo H 24, anche attraverso una segreteria telefonica e/o trasferimento di chiamata. Il Centro deve aderire al numero di telefono nazionale di pubblica utilità 1522 e deve assicurare l'ingresso nella mappatura tenuta dal Dipartimento per le Pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché l'iscrizione negli appositi registri previsti dalle norme regionali e/o accreditamento in relazione a quanto previsto dalla normativa regionale.

Il Centro adotta la Carta dei Servizi, assicurando l'accoglienza con giorni e orari di apertura al pubblico in locali appositamente dedicati a tale attività.

Non è consentito l'accesso ai locali del Centro agli autori della violenza e dei maltrattanti.

Requisiti organizzativi del centro AntiViolenza

Il Centro deve avvalersi esclusivamente di personale femminile adeguatamente formato (percorsi formativi specifici, esperienza pregressa in altri Centri o sportelli o Case Rifugio ecc) sul tema della violenza di genere e/o con comprovata esperienza nel settore.

Il Fornitore deve assicurare un'equipe multidisciplinare con componenti professionali con una formazione specifica sul tema della violenza contro le donne: psicologhe, operatrici sociali e/o educatrici professionali; avvocate, mediatrici culturali e linguistiche qualora necessarie. L'operatrice di accoglienza è una figura centrale nel lavoro del Centro, è il fulcro della attività ed è quella persona che è più in contatto con la donna. L'operatrice di accoglienza può avere formazioni diverse a livello di istruzione ma è fondamentale che sia specificatamente e documentatamente formata sul tema della violenza sulle donne e/o che abbia pregresse esperienze documentate in strutture e/o ambiti di intervento sociale analoghi.

Il Fornitore che gestisce il Centro Anti Violenza garantisce la formazione continua per le operatrici ivi operanti.

Deve essere indicata inoltre, una responsabile del Centro che dovrà garantire sostegno e supporto all'equipe (in presenza e/o attraverso canali di comunicazione), gestione della rete e partecipazione, monitoraggio delle attività, insieme al rapporto con l'Ambito Territoriale Sociale.

Al Personale del Centro è fatto esplicito divieto di applicare le tecniche di mediazione familiare.

Principali competenze del Centro

- Valutare le condizioni di rischio della donna avvalendosi della metodologia tipo S.A.R.A (Spousal Assault RISK Assessment) o anche del questionario speditivo contenute nelle Linee Guida nazionali per le Aziende sanitarie e le Aziende ospedaliere in tema di soccorso

- e assistenza socio-sanitaria alle donne vittime di violenza – DPCM 24.11.2017 (GU Serie Generale n. 24 del 30.01.2018) ed il grado di pericolosità del partner al fine di elaborare un piano per la sicurezza personale della donna sola o con figli;
- elaborare un progetto di uscita dalla violenza sulla base della valutazione dei bisogni della donna e dei/delle figli/e, costruendo un percorso di rafforzamento e raggiungimento dell'autonomia;
 - rispettare la confidenzialità delle informazioni ricevute garantendo alla donna l'anonimato;
 - Individuare le risorse e le reti di sostegno della donna (famiglia, amici, servizi di comunità ecc.)
 - Rispettare l'autodeterminazione della donna;

Servizi Minimi da Garantire:

Il Fornitore deve garantire i seguenti servizi minimi in conformità ai contenuti dell'Intesa Stato Regioni del 27.11.2014

- **Ascolto:** colloqui telefonici e preliminari presso la sede per individuare i bisogni e fornire le prime informazioni utili;
- **Coordinamento delle azioni e responsabile di struttura con funzioni di coordinamento del servizio** - La Coordinatrice e/o responsabile : risponde della organizzazione della struttura con compiti di indirizzo e sostegno tecnico al lavoro del personale, di monitoraggio e documentazione delle attività e dei percorsi educativi, di raccordo e integrazione con i servizi territoriali, di adempimento degli obblighi connessi con la normativa sul contrasto alla violenza di genere. L'attività dovrà essere svolta per minimo 5 ore alla settimana.
- **Accoglienza:** garantire protezione e accoglienza gratuita alla donne vittime di violenza a seguito di colloqui strutturati volti ad elaborare un percorso individuale di accompagnamento mediante un progetto personalizzato di uscita dalla violenza. L'operatrice di accoglienza ha il compito di individuare i bisogni della donna e co-progettare insieme a lei il percorso di uscita dalla violenza, valutando la necessità di attivare servizi interni al centro o esterni ad esso.
- **Supporto psicologico:** percorso individuale e/o anche tramite gruppi di sostegno, anche utilizzando spazi diversi dalle sedi del Centro; il sostegno è finalizzato al rafforzamento dell'autostima della donna e non si configura come un percorso psicoterapico. Può essere valutato caso per caso il percorso di sostegno di gruppo. L'attività di consulenza psicologica sarà gratuita per le utenti e garantita dal Centro che si dovrà avvalere di un consulente psicologo presente almeno 5 ore a settimana.
- **Consulenza legale:** colloqui in informazione e di orientamento, supporto di carattere legale sia in ambito civile che penale, informazioni e di orientamento, supporto di carattere legale sia in ambito civile che penale, informazioni e aiuto per l'accesso al gratuito patrocinio; le consulenze legali possono avvenire alla presenza dell'operatrice del centro. L'avvocata del Centro deve essere iscritta all'elenco delle avvocate per il patrocinio a spese dello stato. Verranno pertanto garantiti colloqui di informazione e di orientamento, supporto di carattere legale sia in ambito civile che penale e informazioni e aiuto per l'accesso al gratuito patrocinio, in tutte le fasi del processo penale e civile, di cui all'articolo 2 comma 1 della legge 119/2013. Verrà garantita la presenza di almeno 5 ore settimanali del Consulente legale che offrirà una consulenza gratuita alla donne che si rivolgono al centro.
- **Supporto ai/alle figli/figlie minori, vittime di violenza “assistita”** esclusivamente attraverso il coinvolgimento dei servizi competenti (servizi Sociali, consultori familiari, servizi ad hoc per minori) , anche con accompagnamento della donna, qualora dalla stessa richiesto. L'equipe del

Centro non incontra i/le vittime minori di violenza assistita ma sollecita e supporta la donna nel rivolgersi a servizi competenti per il supporto specifico.

- **Orientamento al lavoro:** in stretta collaborazione con i servizi sociali, i Centri per l'impiego e altri soggetti qualificati per territorio, comprese le organizzazioni sindacali e datoriali, che hanno avviato progetti specifici in materia di contrasto alla violenza di genere, per individuare un percorso personalizzato di inclusione lavorativa verso l'autonomia economica della donna.
- **Orientamento all'autonomia abitativa** attraverso informazioni, acquisite dalle operatrici presso enti locali e/o altra agenzie competenti cui indirizzare la donna interessata.

Percorso di uscita dalla violenza

Il percorso personalizzato di protezione e sostegno è costruito insieme alla donna e formulato nel rispetto delle sue decisioni e dei suoi tempi. Il progetto è individualizzato e creato ad hoc per la donna che accede al Centro nonché condiviso in equipe e, ove necessario con i soggetti aderenti alla rete territoriale antiviolenza.

- 1) il Centro si avvale ed è parte costituente della rete di servizi, con un approccio integrato atto a garantire il riconoscimento delle diverse dimensioni della violenza subita sotto il profilo relazionale, fisico, psicologico sessuale, sociale culturale ed economico.
- 2) Il centro si attiene alle indicazioni nazionali per la valutazione del rischio (modello tipo S.A.R.A. Spousal Assault Risk Assessment)
- 3) Il Centro assicura collegamenti diretti con le case rifugio e gli altri Centri Antiviolenza esistenti sul territorio regionale
- 4) Il centro, in collaborazione con l'Ambito territoriale Sociale XXII promuove e assicura il collegamento con le istituzioni presenti sul territorio (Servizi Sociali, Tribunali ecc, ASUR, Scuole, Centri per l'Impiego, le organizzazioni sindacali e datoriali e altri soggetti qualificati del territorio che hanno avviato specifici progetti in materia di contrasto alla violenza di genere, ecc) anche prevedendo protocolli operativi di rete.
- 5) Il Centro raccoglie i dati, nel rispetto della normativa vigente comunitaria e nazionale sulla "privacy", facendo firmare l'apposito modulo alla donna, alla quale viene spiegato come sono conservati i dati e quali possono essere gli eventuali usi degli stressi (sempre previo consenso della donna). Per ogni donna viene stilata una cartella sociale, anonimizzata, consente i dati anagrafici e tracce del percorso che ella effettua direttamente nel centro e/o con il suo supporto. Il Centro contribuisce alla raccolta dati regionale per le diverse rilevazioni nazionali e regionali.

Metodologia di accoglienza

La metodologia di intervento si basa su una lettura del fenomeno della violenza in un'ottica di genere. Elemento peculiare della metodologia del centro Anti Violenza è l'identificazione di genere, implicando un rimando positivo al proprio genere di appartenenza.

La costruzione del percorso di uscita dalla violenza avviene affiancando la donna nelle sue decisioni, offrendole gli strumenti necessari a raggiungere l'obiettivo che si è prefissata. Empatia, astensione dal giudizio e reciprocità sono fattori imprescindibili nel lavoro che il Centro fa con la donna, non al suo posto.

Carta dei Servizi

I Centri Anti Violenza dovranno dotarsi di una carta dei Servizi che dovrà almeno contenere:

- la presentazione dell'organismo che gestisce le attività del centro anti violenza
- la specifica dell'Ente finanziatore e del bando per la gestione del Centro Anti Violenza
- l'indicazione della Responsabile del Centro;
- l'ubicazione del Centro e le modalità di raggiungimento dello stesso
- il collegamento con il 1522;
- le competenze tecniche e culturali delle operatrici impegnate nel Centro e i servizi offerti;
- le modalità di accoglienza;
- gli orari di apertura;
- il numero di servizio telefonico H24;
- il collegamento con la rete di emergenza offerta sul territorio regionale all'interno della Rete regionale AntiViolenza;
- il collegamento con la rete di emergenza offerta sul territorio regionale all'interno della Rete regionale antiviolenza
- il collegamento con la /le Casa/e Rifugio e con le altre strutture di accoglienza e i soggetti presenti all'interno della Rete Regionale antiviolenza e delle Reti Territoriali Locali;
- l'esplicito divieto, per le operatrici del Centro, di applicare le tecniche di mediazione familiare e di accogliere l'uomo maltrattante all'interno del Centro;
- la previsione di gruppi di sostegno fondati sul dialogo, il confronto e la solidarietà tra le donne.

Attività:

La Gestione del servizio del Centro antiviolenza "Donna con te", di accompagnamento alla autonomia lavorativa, di azioni di formazione a favore degli operatori della rete e di sensibilizzazione in ambito scolastico in tema di contrasto alla violenza di genere prevede in particolare le seguenti attività:

1. Gestione del Centro Antiviolenza provinciale "Donna con te". Il servizio è rivolto a tutto il territorio della provincia di Ascoli Piceno;
2. Formazione rivolta alla rete territoriale antiviolenza (istituzionale e del terzo settore) al fine del raggiungimento omogeneo di un livello di preparazione idoneo ai percorsi da attivare per il contrasto alla violenza di genere;
3. Interventi formativi in ambito scolastico al fine della prevenzione della violenza di genere nelle sue diverse forme tra i giovani;
4. Sensibilizzazione/consulenza e diffusione di informazioni sui servizi e sulle strutture del territorio pubbliche/private;
5. Promozione e orientamento sui percorsi di inserimento lavorativo per donne che si allontanano da situazioni di violenza

Requisiti minimi dei Centri Antiviolenza previsti dalla art. 3 comma 4) del D.P.C.M. del 24/07/2017 sanciti nella dalla Conferenza Unificata Stato-Regioni del 27/11/2014:

- Avvalersi esclusivamente di personale femminile adeguatamente formato sul tema della violenza di genere;
- Assicurare una adeguata presenza di figure professionali specifiche quali: assistenti sociali, psicologhe, educatrici professionali e avvocate civiliste e penaliste con una formazione specifica sul tema della violenza di genere ed essere iscritte all'albo del gratuito patrocinio;
- Non applicare le tecniche della mediazione familiare;
- Garantire la formazione iniziale e continua per le operatrici e per le figure professionali ivi operanti;

Il centro garantisce

- la supervisione del gruppo di lavoro;
- la formazione e aggiornamenti formativi per gli operatori della rete;
- le azioni di in-formazione c/o Istituti scolastici in tema di fenomeni di violenza nelle diverse forme in cui può manifestarsi, informazioni sui servizi territoriali;
- l'organizzazione di eventi territoriali e seminari volti anche alla disseminazione dei risultati.

L'accesso al centro anti violenza può avvenire su richiesta dell'interessata o su invio delle Forze dell'Ordine o di altri servizi sociali e sanitari, pubblici e privati.

Nella struttura sarà categoricamente vietato l'accesso agli autori della violenza e dei maltrattamenti.

Le operatrici del CAV "Donna con Te" assicureranno il monitoraggio, la raccolta e l'analisi dei dati e delle informazioni atte a supportare i sistemi informatizzati dei diversi livelli istituzionali sul fenomeno della violenza di genere. Per svolgere un'azione efficiente, efficace e sinergica, inoltre, le operatrici del CAV "Donna con Te" dovranno supportare nella gestione dei casi gli operatori della rete territoriale e collaborare con i soggetti pubblici e privati che lavorano nell'ambito del contrasto della violenza di genere, ciò al fine di acquisire un approccio integrato utile a supportare la donna a fronteggiare i diversi aspetti dimensionali della violenza: fisica, psicologica, sessuale, relazionale, sociale, economica e culturale.

L'affidatario della gestione del servizio dovrà altresì garantire, oltre alle attività sopra elencate, attività di back office per l'organizzazione delle attività del CAV, per il lavoro di relazione con la rete antiviolenza, per l'individuazione, con i servizi del territorio, di progetti di uscita dalla violenza e per garantire periodiche sedute d'equipe con tutto il gruppo di lavoro

L'Affidatario del Servizio dovrà altresì garantire e implementare una specifica attività per il rafforzamento della Rete locale Anti Violenza della provincia di Ascoli Piceno. Partendo dal Protocollo Istituzionale ed operativo creato per l'implementazione della rete territoriale costruita con gli attori istituzionali e non attivi nel contrastare e prevenire la violenza contro le donne e sottoscritto nell'aprile 2019, l'affidatario dovrà provvedere all'individuazione di metodologie orientate alla ristrutturazione e organizzazione del lavoro nei diversi servizi territoriali che si occupano di problemi legati alla violenza sulle donne, alla definizione di linee guida comuni sulle modalità di lavoro futuro della rete e sulle prospettive da perseguire nel campo dell'implementazione delle politiche e degli interventi anti violenza in un'ottica di genere, alla creazione e l'implementazione di reti locali, attraverso il coinvolgimento dei servizi presenti nel territorio, in un percorso seminariale di sensibilizzazione e di costruzione di gruppi e reti locali.

La suddetta attività dovrà realizzarsi per minimo 100 ore indicative suddivise in 50 ore durante il primo anno di servizio e 50 ore durante il secondo anno di servizio.

I servizi all'utenza sono offerti a titolo gratuito

La metodologia d'azione del CAV prevede nell'erogazione di tutti i suoi servizi l'utilizzo di personale esclusivamente femminile e specificatamente formato sulla violenza di genere, nonché l'applicazione di una metodologia di accoglienza basata sulla relazione tra donne con l'esplicito divieto di applicare le tecniche di mediazione familiare. Le operatrici del centro costruiranno il percorso individualizzato di protezione e sostegno insieme alla donna, nel rispetto delle sue decisioni e dei suoi tempi.

Nella struttura sarà categoricamente vietato l'accesso agli autori della violenza e dei maltrattamenti.

L'affidatario della gestione del servizio si impegna inoltre a rispettare i requisiti di cui al DPCM del 24 luglio 2014 (Art 3 comma 4) formalizzati dall'intesa Stato/Regioni del 27/11/2014 "Intesa relativa ai requisiti minimi dei Centri Antiviolenza e delle Case Rifugio previste dall'art. 3, comma 4".

E' fatto divieto agli operatori del Centro di applicare le tecniche di mediazione familiare secondo quanto sancito dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Conferenza Unificata del novembre 2014, art.3 comma 3.

Tutte le attività dovranno saranno svolte garantendo l'anonimato e la segretezza alle utenti ed avviate solo con il loro consenso. Tutte le attività dovranno essere svolte nel rispetto delle differenze culturali e dell'esperienza di ciascuna, nella consapevolezza del significato e dell'impatto dell'appartenenza a diverse etnie, cultura, religione, classe sociale e di orientamento sessuale.

3.5 Requisiti del personale impiegato nel servizio

Il Fornitore garantisce il regolare e puntuale adempimento del servizio utilizzando un gruppo di lavoro multidisciplinare, formato da personale femminile in possesso dei requisiti, soggettivi, culturali, professionali previsti dalle vigenti normative e adeguatamente formato sul tema della violenza di genere.

Il fornitore deve avvalersi esclusivamente di personale femminile adeguatamente formato (percorsi formativi specifici, esperienza pregressa in altri centri o sportelli o case rifugio ecc) sul tema della violenza di genere e/o con comprovata esperienza nel settore.

Il Fornitore deve assicurare un'equipe operativa multidisciplinare con componenti professionali con una formazione specifica sul tema della violenza controllo le donne: psicologhe, operatrici sociali e/o educatrici professionali; avvocate, mediatrici culturali e linguistiche qualora necessarie. L'operatrice di accoglienza è una figura centrale nel lavoro del Centro, è il fulcro delle attività ed è la persona che è più in contatto con la donna. L'operatrice di accoglienza può avere formazioni diverse a livello di titolo di istruzione, ma è fondamentale che sia specificatamente e documentatamente formata sul tema della violenza sulle donne e/o che abbia pregresse esperienze documentate in strutture/o ambiti di intervento sociale analoghi.

Il Fornitore garantisce la formazione continua per le operatrici ivi operanti, secondo le indicazioni del Piano Nazionale Straordinario contro la violenza sessuale e di genere.

Il Fornitore deve indicare un responsabile del Centro che dovrà garantire sostegno e supporto all'equipe (in presenza e/o attraverso canali di comunicazione), gestione della rete e partecipazione, monitoraggio delle attività, insieme al rapporto con l'ATS XXII

Tali figure professionali sono quelle previste dall'Intesa Stato-Regioni del 27 novembre 2014, così come recepite con D.G.R. Marche n. 451 del 28.05.2015.

Il personale impiegato nel centro antiviolenza e negli sportelli territoriali dovrà essere esclusivamente femminile, così come previsto dalle disposizioni Ministeriali e Regionali in materia, dovrà essere adeguatamente formato sul tema della violenza di genere e non potrà in nessun caso applicare le tecniche di mediazione familiare.

Il personale operativo al Centro Antiviolenza dovrà avere una specifica e adeguata formazione, secondo un approccio integrato, alla fenomenologia della violenza, al fine di garantire il riconoscimento delle diverse dimensioni della violenza subita, a livello relazionale, fisico, psicologico, sociale, culturale ed economico, nonché nelle tematiche legate alle discriminazioni legate all'orientamento sessuale e all'identità di genere.

Le operatrici del centro costruiranno il percorso individualizzato di protezione e sostegno insieme alla donna, nel rispetto delle sue decisioni e dei suoi tempi ed in collaborazione con i Servizi Sociali del Comune di competenza.

Tutto il personale sopra elencato dovrà dimostrare, attraverso i curricula allegati, una conoscenza dei servizi della rete territoriale antiviolenza del territorio di valenza del centro, avere una formazione specifica nel settore della violenza di genere ed essere iscritto agli specifici albi professionali, laddove richiesti dalla normativa vigente per lo svolgimento delle relative professionalità.

Il gestore dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità, di operare esclusivamente con personale in possesso dei requisiti richiesti. Deve, inoltre, assicurare la necessaria continuità lavorativa dei singoli operatori, provvedendo anche ad effettuare tempestivamente la sostituzione del personale assente con altro in possesso dei medesimi titoli professionali opportunamente pre-informandone l'Amministrazione comunale. Il gestore è tenuto a fornire, prima della aggiudicazione definitiva dell'appalto ed entro un termine massimo di 7 giorni dalla specifica richiesta, i nominativi del personale impiegato nell'espletamento delle attività e dimostrarne il possesso dei relativi requisiti richiesti.

Gli operatori dell'Impresa aggiudicataria dovranno assicurare lo svolgimento delle attività in osservanza delle norme sulla privacy, con particolare riferimento alle informazioni di carattere personale ed all'uso di strumenti di lavoro elaborati in forma scritta. Alcun rapporto di lavoro potrà – a nessun titolo – costituirsi tra quanti impegnati nell'attività ed il Comune di Ascoli Piceno, Ente capofila Interambito.

Tutto il personale impiegato deve inoltre possedere i seguenti requisiti di base:

- capacità fisica e professionale a svolgere il compito assegnato ed idoneità sanitaria previsti dalla normativa vigente;
- idoneità psico attitudinale per l'attività da svolgersi con gli utenti;
- assenze di condanne penali e di carichi penali pendenti per reati che incidono sulla moralità professionale.

Presso il fornitore deve essere conservata la documentazione attestante le certificazioni sanitarie previste, i titoli di studio, le certificazioni professionali e quelle inerenti l'assenza di condanne penali e di carichi penali pendenti.

3.6 Responsabile del servizio

Il soggetto gestore dovrà individuare anche n. 1 (una) Responsabile del Centro con compiti tecnico/organizzativi e burocratici, gestione dell'equipe, rapporti con la rete territoriale antiviolenza e con l'ATS di Ascoli Piceno. La Responsabile dovrà avere esperienza di coordinamento di servizi di aiuto alla persona ed in particolare presso strutture che accolgono le vittime di violenza o presso

Centri Antiviolenza maturata almeno per un periodo di tre anni. La figura della Responsabile potrà essere svolta anche in doppia veste dalle figure professionali necessarie all'équipe del centro e sopra indicate.

4. Durata

Il servizio offerto ha durata di 23 mesi da febbraio 2021 a dicembre 2022. In caso di rifinanziamento del progetto da parte della Regione Marche e/o del Ministero competente è prevista l'opzione di rinnovo del contratto, agli stessi prezzi e condizioni offerti, per una durata di ulteriori 12 mesi.

5. Esecuzione in via d'urgenza

L'Amministrazione si riserva la facoltà, dopo che l'aggiudicazione è divenuta efficace, di richiedere l'esecuzione anticipata della prestazione anche prima della stipula del contratto: in tal caso, il Fornitore sarà tenuto a dare esecuzione al contratto agli stessi patti e condizioni così come risultanti dal presente capitolato e dalla propria offerta.

Se si è dato avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, il Fornitore ha diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni espletate su ordine del Coordinatore d'Ambito.

L'esecuzione d'urgenza è ammessa esclusivamente nelle ipotesi di eventi oggettivamente imprevedibili, per ovviare a situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e la salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari.

6. Valore del contratto

Il valore del contratto, da stipularsi a corpo, con riferimento alla durata di 23 mesi (ventitre mesi, è stimato **presuntivamente in Euro 73.499,95 (settatremilaquattrocentonovantanove/95) IVA esclusa**. Alla scadenza dell'appalto, in caso di rifinanziamento del progetto da parte della Regione Marche e/o del Ministero competente, è prevista l'opzione di rinnovo del contratto, agli stessi prezzi e condizioni offerti, per una durata di ulteriori 12 mesi e per un importo contrattuale ulteriore massimo di euro 38.347,80 (**trentottomilatrecentoquarantasette/80 IVA esclusa**).

Nell'importo indicato si intendono compresi tutti gli oneri relativi all'esecuzione del presente contratto; si precisa che il valore dell'appalto è frutto di una stima relativa al presumibile fabbisogno del territorio di riferimento.

Tale importo costituirà il budget di spesa per la durata del contratto.

Qualora, nei casi previsti dall'art. 106 del d.lgs. 50/2016, si dovesse far fronte ad un incremento delle richieste del servizio o alla necessità di una integrazione del servizio con ulteriori prestazioni ed attività anche di natura complementare, l'Amministrazione si riserva la facoltà di variare nell'arco della durata contrattuale il valore del contratto previsto nei limiti di legge. In questo caso il Fornitore è tenuto ad eseguire, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni.

6.1. Forma del contratto

Il contratto sarà stipulato, in modalità elettronica mediante caricamento sulla piattaforma MEPA del documento di accettazione debitamente sottoscritto digitalmente. Si applica la vigente normativa in materia di imposta di bollo sui contratti pubblici.

7. Corrispettivi

Il corrispettivo trimestrale del servizio è pari all'importo soggetto a ribasso di cui all'art. 2 del Disciplinare, al netto dello sconto offerto dal Fornitore.

Nel corrispettivo così calcolato si intendono compresi tutti gli oneri relativi all'esecuzione del presente contratto, tutto incluso e nulla escluso.

Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione del Contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.

I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.

Il Fornitore non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati.

8. Modalità di svolgimento del servizio e tempi di esecuzione del servizio

Il Fornitore inoltre dovrà provvedere ad aggiornare mensilmente la cartella sociale informatica messa a disposizione dal Committente, implementando in essa tutte le informazioni in ordine agli accessi al servizio, alla presa in carico dell'utenza, all'invio ai servizi, alle attività individuali e/o di gruppo svolte con l'utenza.

Il Fornitore trimestralmente deve fornire al Coordinatore dell'ATS 22 una relazione sui programmi svolti e i risultati conseguiti.

Il Coordinatore deve essere reperibile telefonicamente e a disposizione dell'Ufficio di Piano durante l'orario di funzionamento del servizio e dovrà, altresì, garantire incontri periodici. Al committente compete la direzione generale del progetto, il coordinamento complessivo e la verifica circa il corretto raggiungimento degli obiettivi stessi.

Per ogni utente del servizio deve essere predisposta ed aggiornata idonea cartella sociale utilizzando i supporti informatici messi a disposizione dall'Ambito Territoriale Sociale XXII Regione Marche.

9. Condizioni dello svolgimento del servizio.

Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione oggetto del Contratto, nonché ogni attività, fornitura e relativi oneri che si rendessero necessari per l'espletamento della fornitura o, comunque necessari per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste.

Il Fornitore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente capitolato.

Il servizio dovrà necessariamente essere conforme alle specifiche indicate nel presente capitolato. Il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche, di sicurezza e di protezione dei lavoratori in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla sottoscrizione del contratto, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale e il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti dell'Amministrazione assumendosene ogni relativa alea.

Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'amministrazione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.

Il Fornitore si obbliga a consentire all'Amministrazione, per quanto di propria competenza, di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto degli ordinativi di fornitura, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

Il Fornitore si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione all'Amministrazione di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione dell'attività di cui al presente appalto ed agli ordinativi di fornitura.

10. Attestazione di regolare esecuzione

A seguito dell'ultimazione dell'esecuzione, il RUP, su richiesta del Coordinatore dell'ATS 22, emetterà l'attestazione di regolare esecuzione, che conterrà almeno i seguenti elementi:

- gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi;
- l'indicazione dell'esecutore;
- il tempo prescritto per l'esecuzione delle prestazioni;
- le date delle attività di effettiva esecuzione delle prestazioni;
- l'importo totale ovvero l'importo a saldo da pagare all'esecutore;
- la certificazione di regolare esecuzione.

11. Fatturazione e pagamenti.

Il pagamento dell'importo di ciascuna fattura, che dovrà essere emessa con cadenza trimestrale, al netto di eventuali penali che dovessero essere comminate e della ritenuta dello 0,50% di cui all'art. 30, comma 5 bis del d.lgs. 50/2016, avverrà con determinazione dirigenziale entro 30 giorni dal ricevimento della fattura, la cui data sarà comprovata dalla registrazione al Protocollo Generale, previa verifica della regolarità di esecuzione del servizio.

Il pagamento dei corrispettivi è subordinato all'acquisizione della documentazione di regolarità contributiva e retributiva, rilasciata dagli enti competenti.

Il Fornitore è responsabile dell'esatto adempimento delle obbligazioni nascenti dal contratto. Si obbliga, inoltre, all'esecuzione dei servizi previsti dal presente capitolato a perfetta regola d'arte, nel rispetto di tutte le disposizioni di legge, di regolamenti concernenti il servizio stesso nonché di quelle previste nel presente capitolato e negli atti di gara. Tutte le penalità che il Fornitore dovrà corrispondere saranno compensate con qualsiasi credito la stessa vanta nei confronti dell'Amministrazione.

Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere la fornitura e la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività previste nel Contratto; qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il Contratto potrà essere risolto di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata A/R, dall'Amministrazione.

I pagamenti, relativi al presente contratto, dovranno essere effettuati nel rispetto delle disposizioni di cui alla L. 136/2010 art. 3 (tracciabilità dei flussi finanziari). Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni determinerà la risoluzione di diritto del contratto.

12. Penali

Per ogni giorno lavorativo di assenza o sospensione del servizio, non imputabile all'Amministrazione ovvero a forza maggiore o caso fortuito, è fissata una penale pari al 0,3 per mille del corrispettivo dell'ordine oggetto di inadempimento, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore non consegni i materiali sussidiari e accessori allo svolgimento del servizio indicati nel Capitolato.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui al precedente paragrafo verranno contestati per iscritto al Fornitore dall'Ente; l'Aggiudicatario dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni all'Ente nel termine massimo di n. 5 (cinque) giorni dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio dall'Ente, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

Il Fornitore è responsabile anche per gli eventuali inadempimenti (totali o parziali) dovuti a soggetti terzi coinvolti dallo stesso Fornitore nell'esecuzione dell'appalto.

L'Amministrazione potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, ovvero avvalersi della garanzia ove prevista o delle eventuali altre garanzie rilasciate dal Fornitore senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Il Fornitore prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell'Amministrazione a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni.

13. Esecuzione in danno

Nel caso in cui il Fornitore non provveda agli interventi richiesti nei termini e con le modalità di cui ai precedenti articoli, l'Amministrazione potrà procedere ad affidare gli interventi ad altra Ditta con spesa a carico del Fornitore. La spesa relativa sarà liquidata dall'Amministrazione e successivamente detratta dall'importo dovuto al Fornitore all'atto del primo pagamento utile o anche dalla garanzia definitiva.

14. Modalità di realizzazione

Al fine di seguire, controllare e coordinare le attività di realizzazione del servizio, prima dell'inizio delle attività, il legale rappresentante del fornitore nominerà, dandone comunicazione scritta all'Amministrazione, un **responsabile del servizio di cui all'articolo 3.6**, il quale avrà specifico mandato di rappresentare ed impegnare il fornitore per tutte le attività inerenti il servizio.

Il responsabile del servizio sarà l'unico interlocutore e referente del **Coordinatore d'Ambito** e dei suoi assistenti (ove siano stati nominati degli assistenti) ogni qualvolta si presentino problemi relativi al presente servizio.

Ciascuna delle parti potrà sostituire il proprio mandatario, dandone comunicazione scritta all'altra parte, senza potere, per questo, invocare una sospensione dei termini per la fornitura.

15. Reportistica e monitoraggio

L'affidatario del servizio è obbligato a tenere costantemente aggiornato l'ATS 22 attraverso comunicazioni ai referenti.

Ai fini della rilevazione dei dati qualitativi del servizio, l'affidatario dovrà utilizzare strumenti tesi al monitoraggio degli obiettivi, di programmi quali:

- relazione semestrale sullo stato di attuazione del progetto e sui risultati conseguiti;
- report mensile rispetto alle schede nominative predisposte: semplice contatto, presa in carico, Piani di Intervento Individualizzati attivati, etc;
- rispetto delle tempistiche per l'invio dei dati all'Osservatorio Regionale

Il Fornitore si impegna ad utilizzare ed implementare tutti i sistemi di controllo e monitoraggio elettronici e cartacei richiesti dall'Amministrazione tra cui la cartella sociale prevista nel precedente articolo 8.

16. Obbligazioni dell'appaltatore

Il Fornitore si impegna, oltre a quanto già previsto nel presente capitolato, anche a:

- Effettuare il servizio/fornitura impiegando, a propria cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per la realizzazione degli stessi secondo quanto precisato nel presente capitolato;
- predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza (manuali operativi interni e sistemi di sicurezza gestione dati);
- nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dall'Amministrazione;
- comunicare tempestivamente all'Amministrazione le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione dell'appalto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;
- Mettere a disposizione e garantire il corretto funzionamento dei recapiti fax, telefono ed e-mail utilizzati per l'invio di tutte le comunicazioni relative all'affidamento;
- fornire un recapito cellulare del responsabile operativo.

17. Codice di comportamento

Il Fornitore, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R 16 aprile 2013, n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), ai sensi dell'articolo 2, comma 3 dello stesso D.P.R..

Il D.P.R 16 aprile 2013, n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici) è reperibile sul sito www.normattiva.it.

Il Fornitore si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell'avvenuta comunicazione.

La violazione degli obblighi di cui al D.P.R 16 aprile 2013, n. 62 e sopra richiamati, può costituire causa di risoluzione del contratto.

L'Amministrazione, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto al fornitore il fatto assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

18. Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

Il Fornitore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data della stipulazione del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

Il Fornitore si obbliga altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse per tutto il periodo di validità del contratto.

Il Fornitore si obbliga a rispondere dell'osservanza di quanto sopra previsto da parte degli eventuali subappaltatori, subaffidatari o ditte in ogni forma di sub-contrattazione nei confronti dei propri dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto loro affidato.

19. Proprietà dei prodotti

Fatto salvo quanto stabilito al successivo periodo, la Committente acquisisce la titolarità esclusiva dei diritti di proprietà e, quindi, di utilizzazione e sfruttamento economico di tutto quanto realizzato dal Fornitore per conto della Committente in esecuzione del servizio di cui all'oggetto, dei relativi materiali e documenti creati, inventati, predisposti o realizzati dal Fornitore o dai suoi dipendenti nell'ambito o in occasione dell'esecuzione del presente servizio.

La Committente potrà pertanto, senza alcuna restrizione, utilizzare, pubblicare, diffondere, vendere, duplicare o cedere, anche solo parzialmente, detti materiali ed opere dell'ingegno.

I menzionati diritti devono intendersi acquisiti dalla Committente in modo perpetuo, illimitato ed irrevocabile.

Restano esclusi dalla titolarità della Committente tutti i marchi eventualmente apposti sui prodotti o comunque su materiale consegnato alla Committente, i diritti di proprietà industriale ed intellettuale su documenti che non siano stati realizzati appositamente per la Committente, in relazione ai quali tuttavia la Committente potrà esercitare in via non esclusiva i diritti di utilizzazione e sfruttamento di cui al precedente comma 1. Sono inoltre salvi i diritti morali degli autori di opere di ingegno di rivendicarne la paternità o gli altri diritti inalienabili ai sensi di disposizioni inderogabili.

Tutti i prodotti e l'ulteriore documentazione creata o predisposta dal Fornitore per conto della Committente nell'esecuzione contrattuale, non potrà essere, in alcun modo, comunicata o diffusa a terzi senza la preventiva approvazione espressa da parte della Committente.

20. Brevetti industriali e diritti d'autore

L'impresa assume ogni responsabilità per l'uso di dispositivi, software o per adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino brevetti (per invenzioni, modelli industriali e marchi e diritti d'autore). Qualora venga da terzi promosso nei confronti dell'Amministrazione un procedimento giudiziario in cui si affermi che una o più delle soluzioni e/o l'uso di esse costituisca violazione di un diritto di proprietà industriale, ovvero analoga violazione sia altrimenti contestata

all'Amministrazione, quest'ultima dovrà avvisarne l'impresa, per iscritto, entro 60 giorni dalla notificazione dell'atto introduttivo dell'azione giudiziaria o dalla notizia della contestazione.

Sempre che il termine di cui sopra sia stato osservato, l'Impresa assumerà a sue spese la difesa contro tale azione e terrà a suo carico gli oneri eventualmente conseguiti nei confronti del terzo attore, a condizione che le siano state conferite dall'Amministrazione le più ampie facoltà di condurre la lite a suo esclusivo giudizio e di definirla anche extragiudizialmente.

Qualora in un giudizio condotto dall'impresa, alla luce dei precetti su esposti, sia pronunciata sentenza definitiva (o sia intervenuta transazione od accordo) che inibisca l'uso, da parte dell'Amministrazione, delle apparecchiature o di parti di esse per violazione di brevetto od altro diritto di proprietà industriale di terzi, l'impresa dovrà, a sua scelta ed a sue spese, alternativamente:

- a) procurare all'Amministrazione il diritto di continuare ad usare le soluzioni oggetto della sentenza o transazione;
- b) sostituirle o modificarle così da eliminare l'accertata violazione.

21. Obblighi di riservatezza

Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto.

L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente Contratto.

L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Amministrazione ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla stessa.

Il Fornitore potrà citare i termini essenziali del presente Contratto, nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti.

Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs 196/2003 in materia di trattamento dei dati personali.

22. Trattamento dei dati

Per la esecuzione del servizio descritto dal presente capitolato, con riferimento ai dati ed alle informazioni fornite dal Fornitore alla Committente, anche sotto forma documentale, e che rientrano nell'ambito di applicazione del D.lgs.n.196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), si precisa quanto segue:

- Finalità del trattamento: In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che:
 - i dati comunicati vengono acquisiti ai fini della esecuzione delle prestazioni disciplinate nel presente capitolato e, in particolare, ai fini della esecuzione delle prestazioni contrattuali nonché in adempimento di precisi obblighi di legge, compresi gli adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo contrattuale;
- Dati sensibili: I dati forniti dal Fornitore non rientrano tra i dati classificabili come "sensibili";

- Modalità del trattamento dei dati: Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.
- Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati: I dati potranno essere comunicati a: soggetti esterni, nell'ambito dello svolgimento delle funzioni e i compiti attinenti alla formazione svolte dall'Ufficio, Dipartimento della Funzione Pubblica, Ministero dell'Economia e delle Finanze, altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della Legge n. 241/1990, consiglieri comunali;
- Diritti del Fornitore: Relativamente ai suddetti dati, al Fornitore, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui al citato decreto legislativo. Acquisite le suddette informazioni con la sottoscrizione del contratto (o lettera contratto) ed eventualmente nella fase di esecuzione dello stesso, egli acconsente espressamente al trattamento dei dati personali secondo le modalità indicate precedentemente.
- Si precisa, altresì, che la Committente dovrà utilizzare tutti i dati di cui verrà a conoscenza per soli fini istituzionali, assicurando la protezione e la riservatezza delle informazioni secondo la vigente normativa.

23. Danni, responsabilità e assicurazioni

Il Fornitore solleva la Committente da ogni eventuale responsabilità penale e civile verso terzi comunque connessa alla realizzazione ed all'esercizio delle attività di servizio affidate. Nessun ulteriore onere potrà dunque derivare a carico dell'Amministrazione, oltre al pagamento del corrispettivo contrattuale.

Il Fornitore è responsabile dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti o indiretti, che dovessero essere causati da parte dei propri dipendenti, consulenti o collaboratori nonché da parte dei dipendenti, consulenti o collaboratori di questi ultimi, alla Committente ed al suo personale, ai suoi beni mobili e immobili, anche condotti in locazione, nonché ai terzi, ivi incluso il caso in cui tali danni derivino da informazioni inesatte o false colposamente fornite dal Fornitore nell'ambito dell'erogazione dei servizi di cui all'oggetto; nel novero dei terzi deve essere compreso il Comune di Ascoli Piceno, nella sua qualità di Committente.

A tal fine per l'espletamento dei servizi oggetto della presente procedura, dovrà provvedere a propria cura e spese, all'assicurazione di responsabilità civile verso terzi, prestatori di lavoro collaboratori, per lesioni a persone e/o danni a cose conseguenti all'attività prestata, compresa la responsabilità personale di tutti gli addetti, quali che siano le loro rispettive mansioni e funzioni.

La polizza dovrà essere mantenuta operante per tutta la durata del contratto.

Il massimale per sinistro e per anno non dovrà essere inferiore ad euro 1.500.000,00 (unmilione cinquecentomila/00) per RCT e RCO.

24. Divieto di cessione del contratto e cessione del credito

E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto a pena di nullità della cessione medesima.

L'impresa può cedere a terzi i crediti derivanti alla stessa dal presente contratto, ma tale cessione è subordinata all'accettazione espressa da parte dell'Ente.

La cessione di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi al Fornitore non hanno singolarmente effetto nei confronti delle Amministrazioni contraenti fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia comunicato all'Amministrazione l'avvenuta cessione, e ferma restando la responsabilità solidale della società cedente o scissa. Nei novanta giorni successivi a tale comunicazione l'Amministrazione può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove ritenga che siano venuti meno i requisiti di carattere tecnico e professionale e i requisiti di carattere economico e finanziario presenti in capo all'originaria concessionaria.

In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, l'Amministrazione, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto il contratto.

25. Subappalto

Il Fornitore che ha indicato la volontà di subappaltare parte del servizio è tenuta al rispetto della disciplina prevista dall'art. 105 del d.lgs.50/2016; in particolare, essa deve:

1. depositare il contratto di subappalto almeno venti giorni prima della data di inizio dell'esecuzione del contratto. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici. Al contratto deve essere allegata dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con l'impresa affidataria del subappalto. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti nel caso di associazione temporanea, società o consorzio;
2. trasmettere autodichiarazione del legale rappresentante dell'impresa subappaltatrice relativa all'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del d.lgs. 50/2016, al possesso dei requisiti di partecipazione previsti dal disciplinare di gara nonché gli altri requisiti previsti dalla normativa vigente.
3. L'esecuzione del servizio affidati in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. La Stazione Appaltante segnalerà, ai sensi della normativa vigente, all'autorità competente violazioni della cessione in subappalto senza autorizzazione.

L'affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. E', altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici.

Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.

L'Amministrazione nel caso di subappalto provvederà a corrispondere l'importo del servizio al Fornitore della gara anche se la fornitura o prestazione è stata effettuata dalle imprese subappaltatrici.

La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al Fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

- a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
- b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore;
- c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

Nel caso in cui il Fornitore, per l'esecuzione del presente appalto, stipuli sub-contratti che non configurano subappalto, deve comunicare all'Amministrazione, prima dell'inizio della prestazione e per ciascuno dei sub-contratti, i seguenti dati:

- il nome del sub-contraente;
- l'importo del sub-contratto;
- l'oggetto del servizio o fornitura affidati;

Il Fornitore deve inoltre comunicare all'Amministrazione le eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

26. Tracciabilità dei flussi finanziari

Il Fornitore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m. e i., impegnandosi altresì ad inserire, nei contratti con i subappaltatori ed i subcontraenti, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi si assume gli obblighi di tracciabilità di cui al medesimo articolo della L. 136/2010, a pena di nullità assoluta dei contratti stipulati.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni determinerà la risoluzione di diritto del contratto.

27. Risoluzione del contratto

In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente Contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato dall'Amministrazione per porre fine all'inadempimento, la stessa Amministrazione ha la facoltà di considerare risolto il Contratto e di ritenere definitivamente la garanzia, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.

L'Amministrazione potrà inoltre risolvere il contratto, previa contestazione degli addebiti al Fornitore e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni, nei seguenti casi:

- a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 106 del Codice;
- b) con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) e c) sono state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettera e) del predetto articolo, sono state superate eventuali soglie stabilite dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 2, sono state superate le soglie di cui al medesimo comma 2, lettere a) e b);
- c) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto;
- d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione

- europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del d.lgs.50/2016;
- e) mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Capitolato;
 - f) mancata reintegrazione della garanzia eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Amministrazione;
 - g) azioni giudiziarie intentate da terzi contro l'Amministrazione per fatti o atti compiuti dal Fornitore nell'esecuzione del servizio;
 - h) in caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni;
 - i) in caso di subappalto non autorizzato;
 - j) in caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva dell'affidatario del contratto negativo per due volte consecutive;
 - k) quando le penalità raggiungono l'importo del 10%;
 - l) negli altri casi previsti dal presente capitolato.

L'Amministrazione risolverà obbligatoriamente il contratto, previa contestazione degli addebiti al Fornitore e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni, qualora:

- a) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- b) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80.

28. Recesso

L'Amministrazione ha diritto di recedere unilateralmente dal Contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno n. 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore via posta elettronica certificata nei casi di:

- a) giusta causa;
- b) mutamenti di carattere organizzativo, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, accorpamento o soppressione o trasferimento di uffici;
- c) reiterati inadempimenti del Fornitore, anche se non gravi;

Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- i) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
- ii) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti dai documenti di gara;
- iii) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Contratto.

Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Committente.

In caso di recesso dell'Amministrazione il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino (*solo se già accettati dal direttore dell'esecuzione o – se non nominato – dal RUP*), oltre al decimo dell'importo dei servizi o delle forniture non eseguite.

Tale pagamento avverrà secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali ed il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 cod. civ.

Nell'arco della durata contrattuale l'aggiudicazione della fornitura non costituisce per il Fornitore diritto di esclusiva per l'erogazione della fornitura oggetto dell'appalto.

In particolare, ai sensi dell'art. 1 co 13 DL 95/2012, l'Amministrazione ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica, proposta da Consip s.p.a., delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

29. Controversie

In caso di contestazioni o di impossibilità di accordi tra le parti, il foro competente è quello di Ascoli Piceno.

Il Dirigente
Dott. Paolo Ciccarelli